

FOGLIO INFORMATIVO CREDITO REVOLVING

Informazioni sull'intermediario

Cofidis S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: 20127 Milano - Via A. Bono Cairoli, 34 - Part. IVA 12925830155 - Cod. Fisc. 07706650152 - Cap. Soc. (€) 18.596.000 i.v. - Riserve risultanti dall'ultimo Bilancio (€) 2.919.478

R.E.A. MI 1175238 - Iscritta all'Elenco Speciale ex art. 107 TUB/Codice ABI N. 194449 - Iscritta all'elenco generale art. 106 TUB al N. 16785 - Associata MASSOFIN

Intermediario assicurativo iscritto alla Sez. D del registro degli Intermediari Assicurativi (RIU) al n. D000203062 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Fédérative de Crédit Mutuel S.A., ai sensi dell'Art. 2497 bis C.C.

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica:

E' una linea di credito a tempo indeterminato messa a disposizione del cliente, che può essere da questi utilizzata in un'unica o più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati, rispettando l'importo della rata minima mensile ma mantenendo la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore. La parte di credito in linea capitale rimborsata ripristina la linea di fido e può dunque essere riutilizzata dal cliente. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma la finanziaria ha la facoltà di modificare le condizioni economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente.

Eventuali servizi accessori:

Il cliente può aderire a una polizza assicurativa a copertura totale o parziale del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia o infortunio, malattia grave, perdita d'impiego come previsto dalle condizioni concernenti la copertura assicurativa.

Rischi relativi all'operazione di revolving credit:

Sussistono rischi connessi a variazioni dei tassi di interesse, in caso di variazione delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso annuo nominale (TAN) con riferimento all'anno civile: 21,30% (tasso massimo applicabile)
- Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 23,51% (tasso massimo applicabile)

- Gli interessi sono calcolati giorno per giorno sul capitale residuo effettivo
- Valute applicate ai fini del calcolo degli interessi: 1° utilizzo e riutilizzi: data liquidazione, data di valuta della posta, ogni mese, se pagamento con bollettino postale: 10 - 15 - 20 - 25 di ogni mese a scelta del Cliente se pagamento RID.
- Interessi di mora per ritardo pagamento: minor tasso tra quello di cui all'art. 2, c4, L.108/96 ed il tasso del 2,5% mensile
- Spese erogazione finanziamento a mezzo bonifico domiciliato: 2,50 €
- Emissione e invio estratti conto: 0,60 € cad.
- Commissione e invio estratti conto precedenti: 5,00 € cad.
- Emissione e invio comunicazione annuale: 1,00 €
- Commissioni Bollettino Postale: 1,00 € quale spese di gestione per ogni bollettino postale
- Commissioni per insoluto RID: 7,50 €
- Commissione di decadenza dal beneficio del termine: 150 €
- Eventuali spese per coperture assicurative: 0,65% calcolato sul debito residuo
- Eventuali oneri fiscali: imposta di bollo sul contratto 14,62 €, imposta di bollo sull'estratto conto 1,81 €
- Eventuali spese accessorie: 7,50 € a titolo spese forfetarie di recupero credito per ogni mese di ritardo
- Rimborso spese per consegna del contratto idoneo alla stipula: 0,00 €
- Spese istruttoria: 0,00 €
- Costi e oneri dei servizi internet: 0,00 €

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Si elencano, in sintesi, le principali clausole previste dai contratti di credito revolving:

- La Società comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della richiesta.
- L'importo oggetto del fido sarà disponibile entro 15 gg. dalla data di accoglimento della richiesta di finanziamento.
- Il cliente può aderire a una polizza assicurativa a copertura totale o parziale del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia o infortunio, malattia grave, perdita d'impiego come previsto dalle condizioni concernenti la copertura assicurativa.
- Con l'utilizzo del fido, il Cliente si obbliga a versare mensilmente alla Società l'importo minimo indicato nel contratto, senza necessità di alcun preavviso a riguardo e comunque entro la data indicata nell'estratto conto o contrattualmente prevista, sino all'estinzione del suo debito per capitale, interessi e spese quale risultante dagli estratti conto della Società, salva prova contraria del Cliente.
- Il ritardo nel rimborso delle rate può determinare l'applicazione, da parte della Società Finanziatrice, di interessi moratori.
- Il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dal contratto ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per la Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- Il Cliente può sempre recedere dal contratto senza preavviso e senza penali, inviando comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata A.R. a Cofidis S.p.A., Via A. Bono Cairoli, 34 - 20127 Milano e restituendo le somme dovute entro 15 giorni dall'invio della comunicazione. La presente clausola vale anche ai fini del art. 11 D.Lgs. 190/2005 (vendita a distanza prodotti finanziari).

- La Società può recedere senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
- Le condizioni economiche e contrattuali (a titolo esemplificativo, l'importo del fido, la misura del versamento minimo delle rate e il tasso di interesse applicato) previste dal contratto possono essere modificate unilateralmente dalla Società, anche in senso sfavorevole per il Cliente. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal Contratto entro i 60 giorni seguenti un periodo di preavviso di 30 giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Con la sottoscrizione della richiesta di fido, il Coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto.
- La Società Finanziatrice potrà cedere i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge.
- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del Cliente.
- Il contratto è soggetto alla legge italiana; la lingua utilizzata per i rapporti con i Clienti è l'italiano.
- Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Consumatori. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Cofidis S.p.A. Via A. Bono Cairoli, 34 - 20127 Milano. L'Ufficio Consumatori risponderà entro un termine massimo di 60 giorni. In caso di controversie scaturite dal rapporto, unico Foro esclusivo sarà quello di competenza del consumatore.

Nota Bene: I contratti relativi alle informazioni di cui al presente foglio informativo sono conformi a schemi standard concordati dalle Associazioni di categoria.

LEGENDA

Centrale Rischi
Organizzazione che fornisce alle società aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative, telefoniche ecc...) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "Rapporto di credito".

Credito rotativo (revolving)
E' una forma di credito che viene attuata mettendo a disposizione del cliente una determinata somma di denaro equivalente al fido, utilizzabile in una o più soluzioni, la cui disponibilità si ripristina una volta che vengono effettuati i rimborsi. Può essere appoggiata o meno ad una carta di credito.

Debito residuo: importo che il Cliente deve ancora versare all'istituto finanziario, in forza di un contratto di finanziamento.

Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l'Istituto finanziario notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del

suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.

Erogazione
Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

Garanzia: a fronte della concessione di un finanziamento, il Cliente, ove richiesto, può fornire all'istituto finanziario una garanzia tesa ad assicurare l'istituto stesso in ordine agli adempimenti contrattuali. Le garanzie possono essere reali (ossia relative al bene finanziato) o personali (ossia prestate da un terzo fidejussore).

Insolvenza: mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

Interessi di mora
Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate

di rimborso.

Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato.

Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi pattuiti.

Rata: versamento periodico, generalmente mensile, da corrispondere all'istituto finanziario a titolo di rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

Rata minima
E' l'importo minimo che il debitore è tenuto a rimborsare mensilmente come copertura del debito residuo. Generalmente espressa come importo o come percentuale del fido o dell'esposizione debitoria; in ogni caso è stabilita in modo tale che almeno la quota interessi sia sempre rimborsata interamente.

RID
(Rimessa Interbancaria Diretta) Disposizione di addebito automatico su conto corrente, utilizzata per pagare la rata minima.

Sistema di Informazioni Creditizie: organizzazione che fornisce alle Società aderenti (Istituti Bancari, Finanziarie, Compagnie Assicurative e Telefoniche ecc) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richiesta di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "Rapporto di Credito".

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali le commissioni di gestione estratto conto, quando previste.

TAN (Tasso Annuo Nominale)
Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA - L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

DISCIPLINA GENERALE

Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti, sul sito www.cofidis.it e viene inviato per posta unitamente al materiale informativo sui prodotti.

- In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario al richiedente viene consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.

- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.

- I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.

- Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.

- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

- In caso di inosservanza si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

- La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

- Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.

- Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni,

le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dei punti precedenti sono inefficaci.

- In caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta delle variazioni sfavorevoli che si intendono applicare, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

- Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

- In caso di mutuo, apertura di credito o altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri

DISCIPLINA SPECIFICA DEL CREDITO AL CONSUMO

- Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:

a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;

c) il TAEG;

d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;

e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste;

g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

- Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati

beni o servizi contengono, a pena di nullità:

a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;

b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

- Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

- I contratti in cui le banche o gli intermediari finanziari concedono ad un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

b) il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;

c) le modalità di recesso dal contratto.

- Ai contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito si applica la disciplina di cui all'art. 1525 del codice civile (nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive).

- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore

re senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.

- Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti a clienti del fornitore.

- La responsabilità prevista dal punto precedente si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO

- Ove previsti trovano applicazione le disposizioni (art. 67, comma 6 D. Lgs. 206/2005) relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolva di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/2005.

- Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata A.R. a: Cofidis S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via A. Bono Cairoli, 34 - 20127 MILANO, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. L'Ufficio Consumatori evade la richiesta entro un termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della società finanziaria saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la società stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda.